

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 1 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere al seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
 - **FABBROFER DI POZZI GUIDO SNC** avverso Cartella Esattoriale relativa a ICI per gli anni 1995/1996/1997/1998/1999
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **FABBROFER DI POZZI GUIDO SNC** avverso Cartella Esattoriale relativa a ICI per gli anni 1995/1996/1997/1998/1999.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

In seguito alle operazioni di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili previste dall'art. 11 del D.Lgs.504/92 disposte dall'Ufficio per le annualità comprese tra il 1995 e il 1999, il Comune di Sesto San Giovanni notificava, in data 07.12.2001, il seguente provvedimento:

1. Nei confronti della **FABBROFER DI POZZI GUIDO SNC**:
avviso di accertamento in rettifica ICI n. 4/2001.

Avverso il suddetto avviso, il destinatario proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo l'annullamento del provvedimento in quanto "illegittimo e basato su elementi non veri e difformi dalla realtà" previa richiesta di sospensione della efficacia.

In data 16.10.2002 l'Ufficio resisteva in giudizio depositando il proprio atto di costituzione e controdeduzioni e richiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione adita, respinta la richiesta di sospensione e discussa la controversia nell'udienza del 18.11.2002, pronunciava sentenza di rigetto e compensazione delle spese di giudizio confermando "che il Comune di Sesto San Giovanni ha legittimamente effettuato il suo accertamento".

Non avendo il ricorrente provveduto ad alcun versamento della maggiore imposta accertata, a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.Lgs. 504/92, l'Ufficio procedeva in data 17.11.2003, alla iscrizione a ruolo degli importi in questione allo scopo di evitare gli effetti della eventuale decadenza.

Il Concessionario per la riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per il Comune di Sesto San Giovanni, ESATRI SPA, nell'espletamento delle proprie competenze, ha quindi emesso, per gli anni 1995/1996/1997/1998/1999, la seguente cartella di pagamento:

1. nei confronti di **FABBROFER DI POZZI GUIDO SNC**:

cartella di pagamento n. 068 2004 00047248 60 000 riguardante iscrizione a ruolo per Imposta Comunale sugli Immobili per gli anni 1995/1996/1997/1998/1999.

Tale cartella, è stata a sua volta impugnata dalla destinataria con ricorso pervenuto all'Ufficio in data 17.03.2004, contenete la richiesta di "disporre la sospensione del pagamento" di "annullare l'iscrizione a ruolo", di "dichiarare non dovute le imposte, gli interessi, le sanzioni ed oneri accessori in quanto illegittime e non dovute" e di "disporre il rimborso di quanto eventualmente la ricorrente è stata costretta a pagare, unitamente ad interessi maturati e maturandi".

Poiché già dinanzi alla Commissione di primo grado l'Ufficio ha viste pienamente accolte le proprie argomentazioni e poiché si ritiene che il ricorso menzionato evidenzi, tanto sotto il profilo formale quanto sotto il profilo sostanziale, lacune tali da consentire una fondata opposizione allo stesso, anche in considerazione dei rischi conseguenti alla concessione della sospensione senza la contestuale prestazione di garanzia idonea nei confronti del Comune, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio

IL FUNZIONARIO
Dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 30.03.04